



Circolare n. 3 del 2024

A tutti i clienti

Circolare mensile MARZO 2024

- 1. Comunicazione di opzione per interventi “edilizi”** - Errata accettazione dei crediti - Rifiuto per le comunicazioni successive alla prima
- 2. Fatturazione elettronica** - Chiarimenti sulla compilazione del *file* XML
- 3. Fatturazione elettronica** - Servizio di consultazione – Estensione
- 4. Accredito al cinque per mille dell’IRPEF per il 2024** - Presentazione delle domande
- 5. Lavoro dipendente prestato all’estero** - Approvazione delle retribuzioni convenzionali per il 2024
- 6. “Sismabonus acquisti”** - Completamento dei soli interventi “strutturali” - Immobili in categorie “fittizie”
- 7. Correzione di errori contabili** - Rilevanza fiscale nel periodo di imputazione in bilancio
- 8. Rversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo** - Novità del DL 145/2023 conv. L. 191/2023 - Approvazione di un nuovo modello
- 9. Certificazioni Uniche 2024** - Redditi dichiarabili solo mediante il modello REDDITI PF 2024 - Invio all’Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2024
- 10. Imposizione sostitutiva sui compensi da lezioni private e ripetizioni** – Chiarimenti
- 11. Lavoratrici in maternità o in congedo** - Importi erogati sotto forma di welfare per raggiungere la retribuzione “piena” - Rilevanza ai fini fiscali
- 12. Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** - Aggiornamento del modello
- 13. Erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica che possono essere integralmente dedotte dal reddito IRES** - Individuazione dei soggetti beneficiari - Aggiornamento



1. COMUNICAZIONE DI OPZIONE PER INTERVENTI “EDILIZI” - ERRATA ACCETTAZIONE DEI CREDITI - RIFIUTO PER LE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA

Con la circ. 8.3.2024 n. 6, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni su come sanare alcuni errori commessi nell’acceptare i crediti d’imposta derivanti da interventi “edilizi” sull’apposita Piattaforma, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, con riferimento alle cessioni dei crediti successive alla prima.

Annullamento/rifiuto dell’acceptazione dei crediti

Il predetto documento di prassi è complementare alla circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33.

Infatti, con riguardo all’annullamento dell’acceptazione di crediti d’imposta derivanti da opzioni di sconto o cessione esercitate ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, occorre fare riferimento ai chiarimenti forniti:

- nella circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33 (§ 5.3), per il caso di crediti d’imposta derivanti dalla prima cessione o dallo sconto sul corrispettivo;
- nella circ. Agenzia delle Entrate 8.3.2024 n. 6, per il caso di crediti d’imposta che si riferiscono a cessioni successive alla prima o successive allo sconto in fattura.

RIFIUTO DELL’ACCETTAZIONE PER LE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA

I crediti d’imposta già esistenti nel cassetto fiscale del fornitore che ha applicato lo sconto o del primo cessionario possono essere ceduti a terzi, secondo le previsioni dell’art. 121 del DL 34/2020.

Una volta che il terzo (cessionario) abbia accettato i crediti derivanti dalla cessione ad opera del primo cessionario o del fornitore, l’annullamento della acceptazione dei crediti può avvenire solo mediante la procedura prevista dalla circ. Agenzia delle Entrate 8.3.2024 n. 6 (§ 1).

Tale procedura di rifiuto dell’acceptazione può quindi tornare utile quando:

- è stato accettato per errore un credito d’imposta da parte del cessionario;
- quando cedente e cessionario, dopo l’acceptazione del credito, intendano annullare la comunicazione di opzione.

ISTANZA DI RIFIUTO DELL’ACCETTAZIONE

L’istanza di annullamento della cessione del credito già accettata va:

- compilata su modello conforme a quello allegato alla circ. 6/2024 (secondo le relative istruzioni di compilazione);
- inviata all’indirizzo PEC annullamentoacceptazionecrediti@pec.agenziaentrate.it, indicando nell’oggetto della mail “Richiesta di rifiuto della cessione dei crediti” con l’aggiunta del codice fiscale del cedente e del cessionario;
- sottoscritta digitalmente o con firma autografa (nel secondo caso deve essere allegata copia del documento di identità), sia dal cedente sia dal cessionario.

Istanze già presentate

Eventuali istanze già trasmesse all’Agenzia delle Entrate con differenti modalità devono essere nuovamente inviate secondo le indicazioni contenute nella circ. 6/2024.

REQUISITI

Sul piano dei requisiti, occorre distinguere se il rifiuto dei crediti già accettati è relativo a crediti:

- “tracciabili” (ossia crediti derivanti da comunicazioni di opzione inviate all’Agenzia delle Entrate dall’1.5.2022, ai sensi dell’art. 121 co. 1-*quater* del DL 34/2020);
- “non tracciabili”.

Crediti “tracciabili”

Nel caso di crediti d’imposta “tracciabili”, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, purché questa nel contempo:

- non sia stata nel mentre ulteriormente ceduta a terzi (in tale caso, infatti, sarà prima necessario annullare l’acceptazione di questa ulteriore cessione, sempre seguendo questa procedura, per far ritornare il credito d’imposta nella disponibilità del cedente che potrà poi, in qualità di cessionario, rifiutare a sua volta il credito già accettato);



- non risulti “selezionata” sulla Piattaforma Cessione Crediti per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 (fermo restando che, qualora risulti così “selezionata”, ma evidentemente non ancora utilizzata, è possibile chiedere previamente la revoca della scelta per l'utilizzo in compensazione, al fine di potere poi procedere con il rifiuto dell'accettazione).

Crediti “non tracciabili”

Nel caso in cui il rifiuto dei crediti già accettati sia relativo a crediti d'imposta “non tracciabili”, invece, l'istanza di rifiuto dell'accettazione è accolta solo se il cessionario dispone nel suo cassetto fiscale di un ammontare di credito d'imposta sufficiente rispetto a quello per cui viene richiesto il rifiuto dell'accettazione (in quanto verrà ridotto il suo *plafond* per l'importo corrispondente).

EFFETTI

L'annullamento dell'accettazione dei crediti che erano già esistenti nel cassetto fiscale del cedente, perfezionato secondo la procedura di cui sopra, determina il ritorno dei crediti nella disponibilità del cedente medesimo.

2. FATTURAZIONE ELETTRONICA - CHIARIMENTI SULLA COMPILAZIONE DEL FILE XML

L'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni in ordine alla compilazione della fattura elettronica in alcune particolari circostanze.

Con l'aggiornamento della propria “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell'esterometro” (versione 1.9 del 5.3.2024), sono state illustrate le modalità di rettifica di alcune tipologie di *file* trasmessi via Sdl, mentre nella risposta a interpello 4.3.2024 n. 58 è stata ammessa la possibilità di emettere documenti non rilevanti ai fini IVA via Sdl, riportando, in luogo dell'imposta, il codice “Natura” N2.2 (“Operazioni non soggette - altri casi”).

RETTIFICA DEL FILE XML MEDIANTE UTILIZZO DELLO STESSO CODICE TD

La versione aggiornata della “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell'esterometro” contiene una serie di importanti precisazioni in ordine alla modalità di variazione di alcune tipologie di *file* XML generati e trasmessi via Sdl.

In particolare, è stato specificato che al fine di modificare documenti contraddistinti dai codici TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture), TD21 (autofattura per splafonamento), TD22 (estrazione beni da Deposito IVA), TD23 (estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA), TD26 (cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni) e TD28 (acquisti da San Marino con fattura cartacea e comunicazione delle fattispecie di cui all'art. 6 co. 9-*bis*1 del DLgs. 471/97), è possibile trasmettere un nuovo *file* con il medesimo codice “Tipo Documento”, indicando gli importi con segno negativo o positivo a seconda che si debba operare una rettifica in diminuzione o in aumento. La stessa procedura era già prevista per i codici TD16, TD17, TD18 e TD19.

Il documento trasmesso secondo tali modalità ha in ogni caso il valore di una nota di variazione (in diminuzione o in aumento).

RETTIFICA DI INTEGRAZIONI O AUTOFATTURE

Un ulteriore chiarimento contenuto nella Guida aggiornata concerne l'utilizzo del campo “Dati Fatture Collegate” nel caso di rettifica di *file* TD16, TD17, TD18 o TD19.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che all'interno del suddetto campo vanno fornite indicazioni in ordine al documento oggetto di rettifica. Ad esempio, in caso di inversione contabile interna, se è stata effettuata l'integrazione elettronica del documento ed è necessario rettificare il *file* TD16 attraverso emissione di un altro *file* del medesimo tipo con segno negativo, nel campo “Dati Fatture Collegate” andranno indicati:

- numero, data e identificativo IdSdl della nota di credito emessa dal cedente/prestatore, se la rettifica si è resa necessaria a seguito di variazione operata da quest'ultimo;
- numero, data e IdSdl del precedente *file* TD16, se la rettifica è dovuta ad un errore nell'integrazione commesso dal cessionario/committente.

EMISSIONE DI UN DOCUMENTO NON RILEVANTE AI FINI IVA DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE FISCALE

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 4.3.2024 n. 58, ha chiarito che in presenza di operazioni rilevanti nel territorio dello Stato effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un acquirente stabilito,



gli obblighi relativi all'applicazione dell'IVA ricadono su quest'ultimo; ciò, tuttavia, non esclude che il primo possa emettere un documento non rilevante ai fini dell'imposta.

Il caso esaminato dall'Amministrazione finanziaria riguardava l'importazione di beni in Italia da parte di un operatore sammarinese mediante il proprio rappresentante fiscale, cui faceva seguito la cessione nel territorio dello Stato a un soggetto nazionale. Quest'ultima operazione non *“ha obbligo di essere documentata tramite fattura elettronica”*. Ciò nondimeno, il rappresentante fiscale può emettere un documento *“fattura”* in formato elettronico via Sdl, riportando, oltre al codice N2.2, l'indicazione che l'imposta afferente all'operazione deve essere assolta dal cessionario ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/72.

3. FATTURAZIONE ELETTRONICA - SERVIZIO DI CONSULTAZIONE – ESTENSIONE

Con il provv. 8.3.2024 n. 105669, l'Agenzia delle Entrate ha previsto che tutti i contribuenti possano avvalersi, senza necessità di preventiva adesione, del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Il *“libero accesso”* è possibile, quindi, sia per i consumatori finali, come previsto dal DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL *“Anticipi”*), sia per i soggetti passivi.

LIBERA CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

L'Agenzia delle Entrate ricorda che i *file* delle fatture elettroniche possono essere memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, per finalità di controllo (art. 1 co. 5-*bis* del DLgs. 127/2015). Non è più necessaria, quindi, la richiesta, ai fini della suddetta memorizzazione, di una preventiva adesione da parte del contribuente al servizio di consultazione (indipendentemente dalla circostanza che agisca in qualità di soggetto passivo).

Nel provvedimento in esame, l'Amministrazione finanziaria precisa che:

- i *file* delle fatture elettroniche restano disponibili nell'area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sdl;
- i *“dati fattura”* (dati fiscalmente rilevanti ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72 ad esclusione di quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione) sono messi a disposizione fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELL'INDIRIZZO TELEMATICO PER ENTI NON COMMERCIALI

I soggetti diversi da persona fisica non titolari di partita IVA, in qualità di cessionari o committenti, possono avvalersi, analogamente a quanto già accade per i soggetti passivi, di un servizio di registrazione mediante il quale è possibile indicare il canale e l'indirizzo telematico prescelto per la ricezione dei *file* mediante Sdl.

FATTURAZIONE VERSO SOGGETTI IN REGIME DI VANTAGGIO O FORFETARIO

Con il provv. Agenzia delle Entrate 8.3.2024 n. 105669 viene eliminata la lett. d) del punto 3.4 contenuta nel precedente provv. 24.11.2022 n. 433608, in base alla quale veniva definita la modalità di predisposizione della fattura elettronica emessa nei confronti dei soggetti in *“regime di vantaggio”* (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011), in *“regime forfetario”* (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o dei produttori agricoli di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72.

Secondo tale disposizione, il documento poteva essere redatto inserendo solo il codice convenzionale *“0000000”*. In tale circostanza *“il Sdl recapitava la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate (...)”*. Dal canto suo, il cedente/prestatore era tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal Sdl – al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica era a sua disposizione nell'area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle Entrate.

Dall'abrogazione di tale previsione pare potersi dedurre che anche i soggetti in regime di franchigia – per i quali, dall'1.1.2024, non sussistono più le ipotesi di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica in vigore fino al 31.12.2023 – siano invitati a dotarsi di un indirizzo telematico da comunicare al cedente o prestatore.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Le disposizioni del provv. Agenzia delle Entrate 8.3.2024 n. 105669 si applicano dal 20.3.2024.

4. ACCREDITAMENTO AL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF PER IL 2024 - PRESENTAZIONE DELLE



DOMANDE

Con il comunicato stampa 6.3.2024 n. 9, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità e i termini previsti per la presentazione delle domande:

- per accedere al riparto del cinque per mille dell'IRPEF per l'anno finanziario 2024;
- da parte delle ONLUS e delle associazioni sportive dilettantistiche.

ONLUS

L'art. 9 co. 6 del DL 228/2021, come modificato dall'art. 17-*bis* del DL 145/2023, ha stabilito che, anche per l'anno finanziario 2024, le ONLUS iscritte al 22.11.2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate sono destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato e devono quindi continuare a presentare le richieste di accreditamento al cinque per mille all'Agenzia delle Entrate:

- in caso di prima iscrizione;
- oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione.

Non devono invece ripresentare l'istanza le ONLUS già presenti nell'elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2024, pubblicato il 4.3.2024 sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Ove la domanda di iscrizione sia necessaria, va presentata:

- entro il 10.4.2024;
- in via telematica, utilizzando i servizi *on line* dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario.

Richiesta di rettifica di eventuali errori

Entro il 30.4.2024, il legale rappresentante della ONLUS potrà chiedere alla Direzionale regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la rettifica di eventuali errori di iscrizione, emergenti dall'elenco provvisorio pubblicato entro il 20.4.2024.

Pubblicazione dell'elenco definitivo

L'elenco definitivo sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro il 10.5.2024.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Le associazioni sportive dilettantistiche, di nuova costituzione o che non sono presenti nell'elenco permanente pubblicato sul sito del CONI, devono presentare la domanda di iscrizione, in via telematica:

- al CONI, mediante l'applicativo disponibile sia sul sito del CONI, sia sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- entro il 10.4.2024.

Richiesta di rettifica di eventuali errori

Entro il 30.4.2024, il legale rappresentante dell'associazione potrà chiedere all'ufficio del CONI territorialmente competente la rettifica di eventuali errori di iscrizione, emergenti dall'elenco provvisorio pubblicato entro il 20.4.2024.

Pubblicazione dell'elenco definitivo

L'elenco definitivo sarà pubblicato sul sito del CONI entro il 10.5.2024.

ENTI ISCRITTI AL RUNTS

Gli enti iscritti al RUNTS e che sono inclusi nell'elenco permanente di cui all'art. 8 del DPCM 23.7.2020 non devono porre in essere alcun adempimento.

Accreditamento entro il 10.4.2024

Nel caso in cui non sia stata fatta richiesta di accreditamento al cinque per mille in sede di iscrizione al RUNTS, l'ente può in ogni caso accreditarsi successivamente, entro il 10 aprile di ciascun anno, ai fini dell'accesso al contributo a decorrere dall'anno in corso.

La richiesta di iscrizione può quindi essere effettuata, tramite il portale del RUNTS, entro il 10.4.2024.

5. LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL'ESTERO - APPROVAZIONE DELLE RETRIBUZIONI



CONVENZIONALI PER IL 2024

Con il DM 6.3.2024, pubblicato sulla G.U. 19.3.2024 n. 66, sono state approvate le retribuzioni convenzionali applicabili nel 2024 ai lavoratori dipendenti operanti all'estero.

RILEVANZA AI FINI FISCALI

Ai fini fiscali, le retribuzioni convenzionali rilevano, in luogo di quelle effettivamente percepite, nei confronti dei lavoratori dipendenti che rispettino le seguenti condizioni:

- siano fiscalmente residenti in Italia;
- prestino la propria attività all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, anche se assunti presso un datore di lavoro estero o se la prestazione viene svolta in più Stati esteri;
- soggiornino all'estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi, anche "a cavallo" di 2 anni solari.

La disciplina in esame non si applica, invece:

- ai dipendenti in trasferta;
- qualora il dipendente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito di lavoro esclusivamente nel Paese estero;
- ai dipendenti pubblici;
- ai dipendenti che svolgono l'attività in un settore economico non previsto nel decreto in esame.

Retribuzioni corrisposte prima della pubblicazione del DM 6.3.2024

In considerazione del ritardo con cui è stato emanato il DM 6.3.2024, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che, se vengono corrisposte retribuzioni prima della pubblicazione del decreto relativo all'anno di competenza, occorre fare riferimento al decreto approvato per l'anno precedente, salvo conguaglio (circ. 26.1.2001 n. 7, § 7.4).

RILEVANZA AI FINI CONTRIBUTIVI

Ai fini contributivi, le retribuzioni convenzionali rilevano per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori italiani, dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro a prestare l'attività all'estero:

- in Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale;
- oppure in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contemplate negli accordi esistenti.

Lavoratori operanti in Stati con accordi di sicurezza sociale

Si ricorda che, con la sentenza 6.9.2016 n. 17646, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora vi siano accordi che consentano il mantenimento della copertura assicurativa in Italia dei lavoratori, in deroga al criterio della territorialità, i datori di lavoro devono assumere come parametro per la determinazione della base imponibile ai fini contributivi le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori all'estero, in quanto non è applicabile l'equiparazione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali.

In tal caso, infatti, non è compatibile l'utilizzo ai fini contributivi delle retribuzioni convenzionali applicabili ai fini fiscali, ai sensi del co. 8-bis dell'art. 51 del TUIR, in quanto:

- tale comma introduce il discrimine temporale dei 183 giorni, legato al concetto di "residenza fiscale" delle persone fisiche ex art. 2 co. 2 del TUIR, ma privo di significato se trasposto nel campo previdenziale, nel quale il concetto di "residenza" non rileva;
- ritenere detta disposizione operante ai fini previdenziali determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori assoggettati al regime previdenziale italiano che soggiornino all'estero per periodi superiori o inferiori a quello indicato, nonché una compressione delle entrate pubbliche, a danno anche della posizione previdenziale dei dipendenti.



Regolarizzazioni contributive In considerazione del ritardo con cui è stato emanato il DM 6.3.2024, la circ. INPS 25.3.2024 n. 49 ha chiarito che i datori di lavoro possono regolarizzare i versamenti contributivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024: <ul style="list-style-type: none">• entro il 16.6.2024;• senza aggravio di oneri aggiuntivi.	
6	“SISMABONUS ACQUISTI” - COMPLETAMENTO DEI SOLI INTERVENTI “STRUTTURALI” - IMMOBILI IN CATEGORIE “FITTIZIE” Con la ris. 8.3.2024 n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il c.d. “sismabonus acquisti”, di cui all’art. 16 co. 1- <i>septies</i> del DL 63/2013, spetta anche se le unità immobiliari acquistate non sono finite.
6.1	REQUISITI PER IL “SISMABONUS ACQUISTI” La detrazione IRPEF/IRES del 75% o 85% per il c.d. “sismabonus acquisti” spetta all’acquirente di singole unità immobiliari site in fabbricati ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.4.2006 n. 3519, che siano stati per intero oggetto di demolizione e ricostruzione, allo scopo di ridurre il rischio sismico, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare le quali abbiano provveduto all’alienazione dell’unità immobiliare entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori (art. 16 co. 1- <i>septies</i> del DL 63/2013). La detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31.12.2024.
6.2	COMPLETAMENTO DEI SOLI INTERVENTI “STRUTTURALI” Nella ris. 14/2024 viene precisato che è possibile fruire del “sismabonus acquisti” anche se, alla data di acquisto dell’unità immobiliare, siano stati completati i soli interventi “strutturali” sull’edificio oggetto dell’intervento di demolizione e ricostruzione, e non anche quelli di “finitura”, purché: <ul style="list-style-type: none">• l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio determini la riduzione di una o due classi di rischio sismico, ai sensi del DM 58/2017;• entro il termine di vigenza dell’agevolazione (ossia entro il 31.12.2024) sia stipulato l’atto di compravendita.
6.3	ASSEVERAZIONE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO Alla luce di quanto sopra, il documento di prassi ribadisce dunque che, per fruire del “sismabonus acquisti”, è necessario che siano state depositate nei termini prescritti: <ul style="list-style-type: none">• l’asseverazione preventiva di riduzione della classe (o delle classi) di rischio sismico, predisposta sull’Allegato B dal progettista strutturale, di cui al co. 2 dell’art. 3 del DM 58/2017;• le attestazioni consuntive di conformità degli interventi al progetto predisposte sull’Allegato B-1 dal direttore dei lavori e sull’Allegato B-2 dal collaudatore statico (ove nominato per legge), di cui al co. 4 dell’art. 3 del DM 58/2017, da rilasciare “<i>all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo</i>”.
6.4	ACQUISTO DI IMMOBILI ACCATASTATI IN CATEGORIE “FITTIZIE” La ris. 14/2024 aggiunge pertanto che, ai fini della fruizione del “sismabonus acquisti”, per contro “ <i>non rileva l’eventuale mancato completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell’intervento di demolizione e ricostruzione e la circostanza che all’atto della vendita le unità immobiliari siano classificate in una categoria catastale «fittizia»</i> ” (quale, ad esempio, la categoria F/3 “ <i>unità in corso di costruzione</i> ”).
7	CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI - RILEVANZA FISCALE NEL PERIODO DI IMPUTAZIONE IN BILANCIO La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21.3.2024 n. 73 ha fornito i primi chiarimenti in merito alla disciplina sulla correzione degli errori contabili applicabile, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022, ai soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata e sottopongono il bilancio a revisione legale, per effetto delle disposizioni introdotte dal DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”) conv. L. 122/2022 e dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).



7.1	DECORRENZA L'Agenzia delle Entrate ha confermato che la nuova procedura di correzione si applica agli errori corretti nel 2022 e relativi a componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi (che avrebbero, quindi, dovuto trovare riconoscimento fiscale nel modello REDDITI 2023).
7.2	AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CORREZIONE Le disposizioni in esame devono essere riferite agli errori che sono qualificabili come tali secondo i principi contabili, indipendentemente dalla loro "rilevanza" e, quindi, sia agli errori rilevanti (corretti a Patrimonio netto) che a quelli non rilevanti (corretti a Conto economico). La procedura non trova, invece, applicazione agli errori che sono conseguenza di una non corretta applicazione di norme fiscali.
7.3	TRATTAMENTO FISCALE DELLE POSTE CORRETTIVE Secondo l'Agenzia delle Entrate, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'applicazione della nuova procedura, la disciplina in esame determina la rilevanza fiscale, ai fini IRES, delle poste correttive nell'esercizio in cui viene operata la correzione (senza che sia necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore), ma non incide sulla natura del componente reddituale. Pertanto, continuano ad applicarsi le norme che limitano o riducono la rilevanza fiscale dei componenti negativi di reddito, i quali sono deducibili per l'importo che sarebbe stato deducibile nel periodo d'imposta in cui l'errore è stato commesso. Nel caso di specie, avente per oggetto canoni di <i>leasing</i> , la deducibilità subisce le limitazioni previste dall'art. 102 co. 7 del TUIR. La nuova disciplina implica, poi, che gli interessi passivi impliciti nei canoni di <i>leasing</i> oggetto di correzione siano deducibili, ai fini IRES, tenendo conto delle limitazioni disposte dall'art. 96 del TUIR, determinate sulla base degli interessi attivi e dei proventi assimilati e del risultato operativo lordo (ROL) disponibili nel periodo d'imposta in cui gli errori contabili vengono corretti. Resta fermo che anche i componenti rilevanti ai fini fiscali a seguito della correzione degli errori contabili concorrono a determinare il ROL.
7.4	AIUTO PER LA CRESCITA ECONOMICA (ACE) Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, le poste conseguenti alla correzione di errori contabili sono irrilevanti ai fini ACE. Conseguentemente, occorre procedere alla determinazione della base ACE relativa ai singoli periodi d'imposta interessati dagli errori esclusivamente con il meccanismo delle dichiarazioni integrative.
8	RIVERSAMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO - NOVITÀ DEL DL 145/2023 CONV. L. 191/2023 - APPROVAZIONE DI UN NUOVO MODELLO L'art. 5 del DL 18.10.2023 n. 145, conv. L. 15.12.2023 n. 191, ha apportato alcune modifiche alla procedura di riversamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, disciplinata dall'art. 5 co. 7-12 del DL 146/2021. In attuazione della nuova disciplina, il provv. Agenzia delle Entrate 29.3.2024 n. 169262 ha: <ul style="list-style-type: none">• aggiornato il precedente provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987;• approvato un nuovo modello, unitamente alle relative istruzioni, che i contribuenti devono presentare per accedere alla procedura di riversamento. Occorre riversare per intero il credito d'imposta compensato e l'effetto consiste nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e nella non punibilità per il reato di indebita compensazione. La procedura è riservata ai contribuenti che hanno realmente sostenuto le spese, ma che, a causa di questioni di natura interpretativa, non sono ritenute agevolabili dagli uffici (sono esclusi i contribuenti che non possiedono la documentazione giustificativa del credito o che hanno posto in essere condotte fraudolente o simulate).



8.1	<p>TERMINI</p> <p>La domanda di riversamento va trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il termine perentorio del 30.7.2024.</p> <p>Ove il contribuente scelga il pagamento in unica soluzione, questo deve avvenire entro il 16.12.2024. In alternativa, è possibile pagare in 3 rate annuali di pari importo, scadenti rispettivamente il:</p> <ul style="list-style-type: none">• 16.12.2024;• 16.12.2025;• 16.12.2026.
8.2	<p>REVOCA</p> <p>Il contribuente può revocare la domanda barrando l’apposita casella presente nel frontespizio del nuovo modello, sempre che non abbia già pagato le somme o la prima rata.</p> <p>La revoca deve avvenire entro il 30.6.2024.</p> <p>Disposta la revoca, è possibile presentare una nuova domanda entro il 30.7.2024.</p>
9	<p>CERTIFICAZIONI UNICHE 2024 - REDDITI DICHIARABILI SOLO MEDIANTE IL MODELLO REDDITI PF 2024 - INVIO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO IL 31.10.2024</p>
	<p>Con la ris. 4.3.2024 n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le Certificazioni Uniche 2024, relative al 2023, contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello REDDITI PF 2024, come i redditi di lavoro autonomo “professionale”, possono anche per quest’anno essere inviate in via telematica alla stessa Agenzia entro il termine di presentazione del modello 770/2024, ossia entro il 31.10.2024.</p>
9.1	<p>ESTENSIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA ALLE PERSONE FISICHE TITOLARI DI PARTITA IVA</p> <p>L’art. 19 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”) ha stabilito che, a partire dal 2024, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse da dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti), utilizzando i dati disponibili in Anagrafe tributaria, trasmessi da soggetti terzi e contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta.</p> <p>Per effetto di tale novità, il termine di trasmissione delle Certificazioni Uniche 2024 dei lavoratori autonomi sarebbe stato quello ordinario del 18.3.2024 (in quanto il 16.3.2024 cadeva di sabato).</p> <p>Ai sensi dell’art. 4 co. 6-<i>quinquies</i> del DPR 322/98, infatti, possono essere trasmesse entro il 31 ottobre solo le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.</p> <p>Con la ris. 13/2024, l’Agenzia delle Entrate ha invece chiarito che per questo primo anno le Certificazioni Uniche 2024 contenenti compensi e proventi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF 2024 e non con il modello 730/2024 possono essere trasmesse entro il 31.10.2024.</p>
9.2	<p>CERTIFICAZIONI UNICHE 2025</p> <p>A partire dalle Certificazioni Uniche 2025 relative al periodo d’imposta 2024:</p> <ul style="list-style-type: none">• le informazioni presenti nelle Certificazioni Uniche contenenti redditi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF saranno ordinariamente utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;• l’invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello REDDITI PF (es. redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
9.3	<p>CERTIFICAZIONI CON SCADENZA AL 31 OTTOBRE</p> <p>Resta ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine del 31 ottobre le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili né con il modello 730 né con il modello REDDITI PF, ad esempio quelle dei soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle provvigioni;



	<ul style="list-style-type: none">• ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.
10. IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA SUI COMPENSI DA LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI – CHIARIMENTI	
Con la risposta a interpello 8.3.2024 n. 63, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’imposta sostitutiva sui compensi da ripetizioni di cui alla L. 145/2018 è applicabile anche quando l’attività è svolta in via abituale con conseguente obbligo di apertura della partita IVA e fatturazione delle prestazioni rese.	
OBBLIGHI DICHIARATIVI Sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado è possibile applicare un’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali regionale e comunale, pari al 15%. In tal caso, nell’ambito del modello REDDITI PF, occorre compilare il quadro RM. Resta comunque possibile assoggettare i compensi a tassazione ordinaria, dichiarandoli al rigo RL15, colonna 2 (codici 6 o 7), del modello REDDITI PF, oppure al rigo D5 (codice 5) del modello 730.	
APPLICABILITÀ DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA AI REDDITI DERIVATI DA ATTIVITÀ ABITUALI Il ricorso all’imposizione sostitutiva è stato considerato soprattutto rispetto alle attività occasionali, ma, con la risposta a interpello 63/2024, l’Agenzia delle Entrate ne ha esteso l’operatività anche alle attività esercitate per professione abituale. Ricorrendo i presupposti di un’attività svolta con professionalità abituale (ad esempio, per 5/6 ore ogni settimana), è possibile scegliere se applicare: <ul style="list-style-type: none">• il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 che contempla, ai fini reddituali, la determinazione del reddito mediante coefficiente di redditività con imposizione sostitutiva al 15% o al 5% e, ai fini IVA, l’obbligo di fatturazione senza applicazione dell’imposta;• oppure il regime “speciale” di cui alla L. 145/2018, con imposizione sostitutiva al 15% sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni; in assenza di disposizioni espresse, ai fini IVA vale la disciplina ordinaria con obbligo di fatturazione in regime di esenzione ai sensi dell’art. 10 co. 1 n. 20) del DPR 633/72.	
11	LAVORATRICI IN MATERNITÀ O IN CONGEDO - IMPORTI EROGATI SOTTO FORMA DI WELFARE PER RAGGIUNGERE LA RETRIBUZIONE “PIENA” - RILEVANZA AI FINI FISCALI
	Con la risposta a interpello 1.3.2024 n. 57, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme riconosciute sotto forma di <i>welfare</i> alle lavoratrici madri che fruiscono della maternità facoltativa o del congedo parentale (dopo aver terminato l’astensione obbligatoria), pari alla differenza tra il 100% della retribuzione lorda e l’indennità a carico dell’INPS, costituiscono reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 co. 1 del TUIR. La rilevanza fiscale di tali somme è dovuta al fatto che: <ul style="list-style-type: none">• le lavoratrici in maternità non costituiscono una categoria di dipendenti;• le somme in questione rispondono a finalità retributive.
11.1	CATEGORIE DI DIPENDENTI Ai fini dell’applicabilità del regime di totale o parziale non concorrenza al reddito per specifici <i>benefit</i> è necessario che questi ultimi siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti (art. 51 co. 2 del TUIR). Per “categorie di dipendenti” non si intendono solo le categorie previste nel codice civile (dirigenti, quadri, impiegati, operai), ma ci si riferisce a tutti i dipendenti di un certo “tipo” o di un certo “livello” o “qualifica” (come, ad esempio, tutti gli operai del turno di notte). Secondo l’Agenzia delle Entrate non è possibile individuare una “categoria di dipendenti” sulla base di una distinzione non legata alla prestazione lavorativa ma a caratteristiche o condizioni personali o familiari del dipendente.
11.2	SOMME CHE RISPONDONO A FINALITÀ RETRIBUTIVE Se il piano di <i>welfare</i> è alimentato anche da somme costituenti retribuzione fissa o variabile degli aderenti (eccetto l’ipotesi di cui all’art. 1 co. 182-189 della L. 208/2015) – ovvero la parte di importo riconosciuto ai dipendenti sotto forma di <i>welfare</i> (c.d. credito <i>welfare</i>) non utilizzato si convertisse in denaro – rimane impregiudicata la rilevanza reddituale dei “valori” corrispondenti ai servizi offerti agli stessi in base alle



	ordinarie regole dettate per la determinazione del reddito di lavoro dipendente.
12	COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - AGGIORNAMENTO DEL MODELLO
	<p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 14.3.2024 n. 125654 sono state apportate alcune modifiche alle informazioni presenti nel modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. "modello LIPE").</p> <p>Le modifiche derivano, principalmente, dalla nuova soglia di 100,00 euro (anziché 25,82 euro) prevista per il versamento minimo dell'IVA periodica, ai sensi dell'art. 9 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. "Adempimenti").</p> <p>Anche le ulteriori lievi modifiche si sono rese necessarie per adeguare il modello e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente (es. la sostituzione dell'informativa sul trattamento dei dati personali).</p>
13	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA CHE POSSONO ESSERE INTEGRALMENTE DEDOTTE DAL REDDITO IRES - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI - AGGIORNAMENTO
	<p>L'art. 1 co. 353 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) prevede l'integrale deducibilità dal reddito ai fini IRES dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, a favore di fondazioni e di associazioni riconosciute:</p> <ul style="list-style-type: none">• aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;• individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. <p>In attuazione di tale disposizione, con il DPCM 19.1.2024 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 7.3.2024 n. 56) sono state individuate le fondazioni e le associazioni riconosciute in relazione alle quali si applica la suddetta deducibilità ai fini IRES. Il nuovo elenco, riportato in allegato al presente provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• sostituisce quello approvato dal DPCM 7.7.2022 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 27.8.2022 n. 200);• contiene 10 soggetti in più rispetto al precedente elenco (da 303 a 313);• può essere soggetto a revisione annuale.

Fonte: Eutekne



BARACCO FORNASIERO



BARACCO FORNASIERO SRL

Palazzo Sarmatia – Via Alsazia, 3 scala A int. 10 35127 Padova Tel. +39 (0)49 774266 – Fax +39 (0)49 775756
Codice Fiscale – P. IVA – Reg. Imp. PD: 00277620282 N. REA 251223 Cap. Sociale € 10.846,00 i.v.
info@baraccofornasiero.it www.baraccofornasiero.it